

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1990)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1975

Proroga degli incarichi universitari in corso

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973 si è determinata, all'interno della categoria dei professori universitari incaricati, una situazione di evidente disparità di trattamento: da una parte i professori stabilizzati, a' sensi dell'articolo 4 del predetto decreto, dall'altra i professori incaricati non aventi diritto alla stabilizzazione o perchè non in servizio alla data di entrata in vigore della legge o perchè esclusi in ragione della qualifica professionale (terzo comma, articolo 4).

Ora, se tale distinzione può trovare una sua giustificazione — peraltro opinabile sotto il profilo costituzionale — in relazione ai poteri di gestione delle facoltà, non altrettanto giustificata appare sul piano dell'esigenza di garantire al docente, attraverso la

stabilità, la libertà dell'insegnamento e l'autonomia della ricerca scientifica.

L'urgenza di provvedere scaturisce dal fatto che con il nuovo anno accademico 1975-1976 anche i docenti che a' sensi della legge 3 giugno 1971, n. 360, avevano già conseguito il diritto alla conferma dell'incarico fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, hanno perduto, a seguito dell'entrata in vigore delle norme sui provvedimenti urgenti codesto diritto, che peraltro doveva considerarsi già acquisito.

Il disegno di legge che si propone all'approvazione del Senato tende a sanare, in via transitoria e sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, quella situazione di palese ed indiscriminata disparità di trattamento.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Ai professori incaricati di insegnamento ufficiale presso le Università o Istituti di istruzione universitaria per l'anno accademico 1974-75, l'incarico è confermato a domanda, da presentarsi entro il 15 aprile 1975, per l'anno accademico 1975-76.

Per i professori incaricati di insegnamento ufficiale presso le Università o Istituti universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi i requisiti di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 360, l'incarico è confermato a domanda, da presentarsi entro il 15 aprile 1975, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria. Per tutto il periodo di conferma dell'incarico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 22 gennaio 1971, n. 4.